

**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

**Sezione IV Civile**

Il Giudice designato **dott.ssa Raffaella Simone**

visto il ricorso per omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. l. 27.1.2012, n. 3, depositato in data 31/12/2019 nell'interesse di ANDREA CARBONARA (CRBNDR74H23L328P) e di CUPERTINO AURORA (CPRRRA78E71L425Z);

vista l'attestazione dell'OCC

esaminati gli atti;

**fissa**

per la comparizione dei debitori, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza dinanzi a sé del 26 Marzo 2020, ore 9,30;

**dispone**

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, almeno trenta giorni prima del termine previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 per posta elettronica certificata e per lettera raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico dell'istante;

**dispone**

che entro lo stesso termine la proposta, **per estratto**, ed il presente decreto vengano pubblicati a cura dell'OCC sui siti ufficiali del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it) e [www.giustizia.bari.it](http://www.giustizia.bari.it) avvalendosi dello staff dell'operatore preposto in convenzione con il Tribunale, con spese a carico dell'istante;

**dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

**dispone**

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso;

**riserva**



all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012.

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria ai ricorrenti e al dott. Nunzio Nuzzi, con studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, n.185, nella sua qualità di Organismo di Composizione della Crisi.

Bari, 08/01/2020

Il Giudice designato

Raffaella Simone

